

---

## Procedura successorio in Estonia\*

---

### 1. Cenni introduttivi relativi al notariato in Estonia

Il notaio estone è il **titolare di un ufficio pubblico** al quale lo Stato ha conferito il potere di rogare atti e attestare fatti giuridici su richiesta delle parti interessate; egli ha anche altre attribuzioni miranti **a garantire la protezione dei diritti delle persone e dello Stato e per assicurare il rispetto del vigente ordinamento** (art. 2 comma 1 legge notarile)<sup>1</sup>. Il notaio è **imparziale** ed indipendente, esercita le sue funzioni nel proprio nome e sotto la sua responsabilità. Il notaio non è né funzionario né imprenditore (art. 2, art. 3 legge notarile).

Per l'accesso al notariato si richiede anzitutto un diploma universitario di laurea in legge. La legge richiede un periodo di tirocinio come **candidato notaio** di due anni, che possono anche prolungarsi. La funzione notarile è soltanto compatibile con attività di ricerca e di insegnamento..

Gli **onorari dei notai** sono fissati dalla legge<sup>2</sup>. Nella procedura successoria, gli onorari sono esigibili soltanto a partir del momento del rilascio del certificato ereditario. L'importo degli onorari dipende dal valore dell'asse ereditario, ed ammonta alla metà degli onorari di un contratto (a parità di valore venale).

### 2. Attribuzioni del notaio in materia successoria

#### 2.1. Competenza in materia di rogito di testamenti e di procedure successorie

La **legge successoria estone**<sup>3</sup> risale all'anno 1997. All'epoca, ha sostituito la settima parte del Codice Civile sovietico sul diritto successorio. Anche se era concepita all'inizio come regola transitoria, continua ad applicarsi quasi senza modifiche.

Ai sensi della **vecchia legge sovietica**, il notaio era competente per il rogito dei testamenti nonché per la procedura successoria. Certo, il legislatore non ha voluto modificare queste competenze al momento della promulgazione della legge successoria, ma aveva già pensato ad una modifica ulteriore. Secondo i progetti originari, i tribunali dovevano avere la competenza in materia di procedura successoria e di rilascio di certificati ereditari a partir del 1° gennaio 2000. One giustificare questa norma si addiceva il fatto che le procedure successorie sono spesso legate a litigi e che, per questa ragione, sarebbe stato conveniente attribuire ai tribunali la competenza per queste procedure già all'inizio.

---

\* a cura di ANNELI ALEKAND, notaio a Tallinn (Reval), Estonia.

1 Per una traduzione inglese del "Notaries Act 2000", vedi: <http://www.legaltext.ee/text/en/X50001K5.htm> (traduzione a cura dell' "Estonian Legal Language Centre" <http://www.legaltext.ee/indexen.htm>)

2 Traduzione inglese del "Notary Fees Act 1996" (legge sugli onorari dei notai): <http://www.legaltext.ee/text/en/X90020.htm> (Estonian Legal Language Centre).

3 Traduzione della "Law of Succession Act 1996" (legge successoria): <http://www.legaltext.ee/text/en/X1001K3.htm> (Estonian Legal Language Centre).

Alla fine del 1999, il legislatore ha deciso di **non modificare il sistema esistente**. Non si voleva sovraccaricare i tribunali conferendo loro delle attribuzioni supplementari che i notai erano in grado di svolgere perfettamente secondo l'opinione generale<sup>4</sup>. Questo significa che gli interessati sono anche obbligati ad addire il tribunale se vogliono contestare il testamento, se considerano che i beni successori non siano correttamente elencati nell'inventario o che la loro quota ereditaria non sia indicata correttamente e infine se gli interessati non sono in grado di trovare un accordo nelle procedure svolte dinanzi al notaio.

## 2.2. Testamento e contratto successorio

Il notaio estone è anche competente a rogare gli atti mortis causa. Il diritto estone conosce il testamento redatto da una sola persona nonché il testamento congiuntivo dei coniugi ed il contratto successorio.

### 2.2.1. Testamento olografo

Il testamento non deve necessariamente essere rogato da un notaio per essere valido. Il testatore può anche redigere un testamento per scrittura privata di proprio pugno (**olografo**) (o come testamento olografo o come testamento davanti a due testimoni). Questo testamento è soltanto valido per **sei mesi** (come i testamenti speciali redatti in circostanze eccezionali). Se il testatore è ancora vivo dopo la scadenza del termine, deve redigere un nuovo testamento per impedire la successione legittima.

Inoltre, il testatore deve depositare il testamento dal notaio **rimettendogli un documento aperto o sigillato in una busta**; il testamento produce allora gli stessi effetti che un testamento rogato dal notaio.

### 2.2.2. Testamento rogato dal notaio

Al momento del rogito di un testamento, il notaio ha gli stessi problemi che al momento del rogito di altre dichiarazioni di volontà. In primo luogo, deve constatare la capacità d'agire, intesa in questo caso come **capacità di testare**; indi deve individuare le disposizioni che il testatore vuole fare. In particolare nel caso di persone dalla salute precaria, non è sempre agevole constatare l'esistenza della capacità di testare.

Ai sensi della **legge notarile** (art. 4 e 11<sup>5</sup>), il notaio deve ovviamente rifiutare il rogito se l'interessato non ha la capacità d'agire e non può assumere decisioni. Se la capacità d'agire non può essere constatata con sicurezza, il notaio deve inserire nell'atto un'annotazione sui suoi dubbi (art. 11 comma 2 della legge sul rogito). Ciononostante, i notai non applicano spesso questa possibilità perché l'annotazione dà all'atto l'apparenza d'essere invalido. Purtroppo, non esistono precedenti giurisprudenziali al riguardo.

Per impedire dubbi ulteriori relativi alla validità dell'atto, i notai si rivolgono alla parte e colloquiano con esse per accertare se siano capaci o meno. Se i dubbi persistono, il notaio deve rifiutare il rogito.

**L'influenza di una terza persona** non può sempre essere esclusa; per questa ragione, è talvolta necessario chiedere alle persone che accompagnano il testatore di non entrare in sala stipule.

Per quanto riguarda il **contenuto** delle disposizioni, il notaio cerca di trovare parole più chiare possibile, visto che, più tardi, può essere lui stesso la persona incaricata della liquidazione della successione.

### 2.2.3. Contratto successorio e testamento congiuntivo

I **contratti successori** sono conclusi soltanto di rado in Estonia. I testatori desiderano ovviamente godere della maggior libertà possibile, redigendo le loro disposizioni di ultima volontà. Al posto dei patti successori, si preferiscono le donazioni con riserva di un diritto d'abitazione, che debbono essere iscritte nel libro fondiario.

I **testamenti congiuntivi tra coniugi** sono invece largamente diffusi.

### 2.2.4. Registro dei testamenti

Il notaio deve comunicare ogni testamento o contratto successorio al **registro dei testamenti e delle successioni**. Si tratta di un registro centrale che fa parte, per quanto riguarda l'organizzazione, del tribunale di prima istanza di Tallinn (Reval). Bisogna iscrivere il nome, il numero del documento d'identità del testatore/il defunto, la data e la forma delle disposizioni a causa di morte nonché il notaio intervenuto nell'atto. Non occorre indicare il contenuto delle disposizioni.

## 2.3. Procedura successoria

### 2.3.1. Competenza

Occorre chiedere un certificato ereditario al notaio sia per la successione legittima che per quella testamentaria. La legge regola la competenza territoriale dei notai in materia successoria – diversamente da quanto accade per altre funzioni notarili. Ai sensi dell'art. 117 comma 1 in relazione con l'art. 3 comma 3 della legge successoria, è **competente** per la successione il **notaio del luogo dell'ultimo domicilio del testatore**.

Nel caso degli altri rogiti, gli interessati possono rivolgersi al notaio di loro scelta – non sono obbligati di rivolgersi al notaio del loro domicilio o della loro sede o del luogo della situazione dell'oggetto del contratto.

### 2.3.2. Accettazione o rinuncia alla successione

Nella domanda, il richiedente deve o accettare la successione e domandare il rilascio del certificato ereditario o rinunciare. **La rinuncia alla successione comprende anche la legittima**. Nei due casi, la richiesta deve essere documentata da un notaio. Il notaio roga l'atto dopo aver parlato con il richiedente. Durante il colloquio, il notaio informa l'erede potenziale che non può più rinunciare all'eredità dopo averla accettata e, d'altra parte, che non può più accettare l'eredità dopo avervi rinunciato. L'accettazione e la rinuncia debbono riguardare la totalità dell'eredità; non è possibile rinunciare ad una quota della successione.

4 URVE LIIN, diritto successorio (in estone), manuale, Tallinn 2005, p. 212.

5 Traduzione inglese del "Notarisation Act 2001" (legge sul rogito): <http://www.legaltext.ee/text/en/X50058K3.htm> (Estonian Legal Language Centre).

Inoltre, **non è possibile rinunciare alla successione a favore di un altro**. Il rinunciante è sostituito dalle persone che avrebbero ereditato se il rinunciante fosse deceduto prima dell'apertura della successione. Questo sorprende spesso gli eredi, perché, ai sensi della vecchia legge sovietica era possibile rinunciare all'eredità a favore di un'altra persona.

Se, il figlio del *de cuius* desidera p.e. che la sua quota ereditaria sia devoluta a sua figlia e non a suo figlio, egli stesso dovrebbe accettare la successione e fare una donazione dei beni successori a sua figlia. Visto che non esiste un'**imposta sulla successione e sulle donazioni** in Estonia, non vi sono oneri finanziari troppo elevati a carico degli interessati.

### 2.3.3. Richiesta del certificato d'eredità

Al momento dell'accettazione dell'eredità, bisogna indicare nella richiesta tutti i dettagli necessari per la determinazione della devoluzione successoria. Il richiedente deve indicare i **beni** che fanno parte dell'eredità nonché i debiti della successione; deve menzionare le eventuali **disposizioni a causa di morte** e gli altri eredi potenziali.

Queste dichiarazioni vanno supportate da idonea documentazione. A questo scopo, l'erede deve presentare l'atto di decesso già al momento della richiesta. Gli altri documenti possono essere prodotti in seguito. Nel caso di successione legittima, occorre presentare atti dello stato civile per dimostrare il rapporto di parentela; nel caso di una successione testamentaria, la menzione di un testamento o di un contratto successorio è sufficiente. Per provare l'esistenza dei beni rilevanti facenti parte dell'eredità, occorre generalmente presentare gli atti d'acquisto (compravendita, donazione) o dei certificati ereditari.

### 2.3.4. Richieste al registro dei testamenti

La procedura successoria inizia con la presentazione della richiesta del certificato ereditario o con la richiesta di rinuncia. La procedura stessa è disciplinata soltanto da poche regole legali. Il compito del notaio nel caso di circostanze straordinarie può rivelarsi alquanto complesso. Si può dire che la procedura è basata, sotto certi aspetti, sulla pratica costante del notaio e sul suo potere discrezionale.

In un primo tempo, il notaio informa il **registro dei testamenti e delle successioni** sulla richiesta. Al contempo, inoltra due domande al registro. Deve accertare se vi siano disposizioni a causa di morte o altre domande di certificati ereditari rogate da un notaio. Se si accertasse che un altro notaio interviene già nella stessa procedura successoria, la nuova domanda sarà inoltrata anche a lui.

Occorre sempre domandare se esistono testamenti o contratti ereditari, anche se gli eredi non sapessero nulla sull'eventuale esistenza di disposizioni a causa di morte. Il registro comunica al notaio il nome del notaio che ha rogato l'atto o il contratto successorio. Può allora domandare a questo notaio una copia dell'atto in questione. L'ultima volontà è dunque anche rispettata nel caso in cui la copia dell'atto consegnato al defunto non esistesse più. In Estonia, come in un gran numero di altri Stati, la successione testamentaria prevale sulla successione legittima.

### 2.3.5. Informazione degli altri eredi e fissazione di termini

Indi, il notaio deve **informare tutte le persone che hanno eventualmente un diritto alla successione**. A questo scopo, si serve delle indicazioni che figurano nella richiesta del certificato ereditario. Inoltre, il notaio ha accesso all'anagrafe, dove può trovare delle informazioni sulla parentela del defunto. Ciononostante, le indicazioni del registro della popolazione sono spesso lacunose e sorpassate, perché, nel 1992, è stato abrogato l'obbligo di comunicare le informazioni all'anagrafe.

L'art. 6 comma 3 dell'ordinanza del Ministero della Giustizia sulle procedure successorie<sup>6</sup> dispone che il notaio può pubblicare un **annuncio** sulla procedura successoria nella **Gazzetta Ufficiale**, se non esistono indicazioni affidabili sugli eventuali eredi. Nella prassi, la pubblicazione ha sempre luogo, anche se nessuno consulta regolarmente la Gazzetta Ufficiale che è pubblicata su Internet soltanto dal 2002. Tuttavia, questa pubblicazione costituisce il solo metodo del notaio per trovare gli eredi, a parte l'anagrafe lacunosa e le indicazioni degli altri eredi.

Ai sensi dell'art. 118 della legge successoria, gli eredi dispongono in genere di un termine di **10 anni per accettare** la successione o per **rinunziarci**. Ciononostante, se un coerede ha già presentato a un notaio una richiesta di certificato ereditario, il notaio ha diritto di fissare agli altri eredi un termine per accettare la successione o per rinunziarvi; questo termine deve essere superiore a due mesi. Il notaio informa per iscritto su questo termine gli eredi i cui dati personali e indirizzi gli sono noti. Gli altri interessati possono venire a conoscenza consultando la Gazzetta Ufficiale. In regola generale, **il termine è fissato in due o tre mesi**. Se un erede trascura di accettare l'eredità prima della scadenza di questo termine, si considera che voglia rinunciare alla successione.

### 2.3.6. Accettazione tacita dell'eredità

L'**accettazione dell'eredità** può in genere anche aver luogo **tacitamente** se si utilizzano i beni facenti parte della successione. Tuttavia, se questi beni devono essere iscritti più tardi in un registro, l'erede deve richiedere un certificato ereditario e, a questo scopo, provare l'accettazione dell'eredità. Nel caso di un immobile, sono sufficienti p.e. documenti che provano che l'erede ha pagato l'imposta fondiaria o la bolletta della luce; inoltre, le amministrazioni comunali rilasciano, su richiesta dell'erede, certificati che provano che l'erede ha utilizzato la casa o l'appartamento come domicilio. In questo caso, il notaio deve decidere se questo costituisce, dal suo punto di vista, una prova sufficiente dell'accettazione dell'eredità.

Ai sensi della legge estone, l'eredità non è devoluta automaticamente e senza l'intervento dell'erede a quest'ultimo. Si può **diventare erede dopo l'accettazione della successione** – o un'accettazione espressa sulla base di una domanda presentata al notaio prima della scadenza del ter-

6 Ordinanza dal Ministero della Giustizia del 25 gennaio 2002 sulle "Attribuzioni dei notai in virtù della legge successoria".

mine sopramenzionato o un'accettazione tacita di seguito all'utilizzazione di almeno un bene dell'eredità (sempre che si possa, all'occorrenza, farne prova dopo).

L'accettazione della successione in base all'utilizzazione di un bene ereditario può in genere anche aver luogo senza l'intervento del notaio. Ciononostante, l'erede è obbligato a presentare una richiesta espressa se il notaio ha fissato un termine. Altrimenti, il certificato ereditario è rilasciato soltanto agli altri eredi e "l'utilizzatore" può far valere i suoi diritti soltanto davanti al tribunale.

### 2.3.7. Interpretazione del testamento e individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario

Nel caso di una devoluzione successoria testamentaria, si incontrano soltanto pochi problemi se il testamento è stato rogato da un notaio.

Il **testamento privato** può invece complicare le cose. In genere, i testamenti per scrittura privata **non sono iscritti nel registro dei testamenti** e delle successioni; in questo caso, il notaio deve fidarsi delle indicazioni provenienti dagli eredi. Il testatore può redigere un testamento per scrittura privata di **proprio pugno** in assenza di testimoni o per iscritto in presenza di due testimoni. Nella prassi, il notaio domanda ai testimoni di dichiarare davanti a lui di esser stato presenti al momento della redazione del testamento e che, secondo loro, il testatore era capace di testare. E' difficile per il notaio sapere se i testamenti privati siano eventualmente falsificati.

Il certificato ereditario contiene anche indicazioni sui **beni** che fanno parte dell'eredità. Gli eredi sono obbligati a presentare al notaio delle indicazioni e dei documenti che riguardano la successione. Tuttavia, anche se la legge non lo prevede espressamente, il notaio fa **ricerche** per sapere se le indicazioni sui beni sono esatte. Le indicazioni nel libro fondiario e del registro dei valori mobiliari godono della pubblica fede; il notaio può consultarle anche su Internet. D'altra parte, le indicazioni delle quote sociali nel registro del commercio non rivestono un'importanza giuridica. Servono soltanto per informazione; per questa ragione, il notaio ne chiede conferma al consiglio d'amministrazione della società. Inoltre, il notaio si rivolge al registro dei veicoli per aver informazioni sui veicoli e alle banche per ottenere informazioni sui conti bancari.

### 2.3.8. Certificato ereditario

Il notaio può rilasciare il certificato ereditario ai sensi dell'articolo 140 comma 2 della legge successoria se il diritto successorio e la quota ereditaria sono sufficientemente dimostrati. In genere, questa disposizione poco trasparente dispone soltanto che il notaio può rilasciare il certificato ereditario in mancanza di litigi tra i potenziali eredi.

Al momento del rilascio del certificato ereditario, il notaio deve tener conto del **regime patrimoniale** del defunto e dell'eventuale patrimonio coniugale comune. Visto che le indicazioni nel registro di una data un po' più lontana non sono sempre affidabili a questo riguardo, il notaio a spesso obbligato a verificare il regime patrimoniale

sulla base di documenti e della legge. Il regime patrimoniale effettivo non corrisponde sempre al regime patrimoniale ufficiale – p.e. se i coniugi vivono separati già da un certo tempo senza aver divorziato. In tali casi, gli eredi sono spesso negativamente sorpresi quando il coniuge fa valere i suoi diritti all'eredità. In mancanza di un contratto di matrimonio, la legge prevede automaticamente la **comunione degli acquisti**.

Il certificato ereditario non ha un effetto costitutivo (vale a dire che non giustifica il diritto successorio), ma soltanto dichiarativo (vale a dire che fa soltanto prova delle quote già devolute all'erede). Il diritto di proprietà dell'erede retroagisce al momento del decesso del proprietario<sup>7</sup>. Le pubblicazioni richieste nei registri possono aver luogo sulla base del certificato ereditario, le banche pagano all'erede le somme dovute se quest'ultimo presenta il certificato ereditario.

Visto che gli **onorari dei notai** sono esigibili al momento del rilascio del certificato ereditario, un gran numero di eredi presenta in un primo tempo soltanto la richiesta dell'accettazione dell'eredità, ma vengono per domandare il certificato ereditario non immediatamente ma soltanto quando devono provare la loro qualità di proprietari (e anche indirettamente la qualità di erede), per esempio nel caso dell'alienazione di una cosa che deve essere iscritta nel registro.

### 2.3.9. Competenza del tribunale

Benché la procedura successoria si svolga senza l'intervento del tribunale ai sensi della legge, esiste lo stesso un gran numero di casi nei quali bisogna adire il tribunale. Si possono distinguere i casi seguenti:

- **L'impugnazione del testamento** o del contratto successorio o di donazione se quest'ultima è considerata come liberalità fatta in acconto della quota ereditaria,
- la constatazione dell'**accettazione tacita** e in tempo dei beni ereditari di seguito alla loro utilizzazione,
- i litigi riguardante il **regime patrimoniale** del de cuius,
- la contestazione dell'inosservanza del **termine per l'accettazione**.

Durante la procedura giudiziaria, **la procedura successoria davanti al notaio è sospesa** per aspettare la decisione del tribunale. Ma questa decisione può farsi aspettare anni.

### 2.3.10. Progetto di riforma

In Estonia esiste attualmente un progetto di riforma che prevede un notevole cambiamento: **L'eredità deve essere devoluta all'erede senza il suo intervento** (com'è il caso in Germania). E' dunque necessario presentare una richiesta al notaio soltanto nel caso in cui si volesse rinunciare all'eredità.

Quelli che sostengono la riforma, argomentano che, in questa maniera, sarebbe possibile proteggere meglio i di-

7 URVE LIIN, diritto successorio (nota 4), p. 189.

ritti e gli interessi degli eredi assenti e la costosa procedura successoria sarebbe superata<sup>8</sup>. Quest'ultimo argomento non è invece interamente corretto, perché bisogna sempre munirsi di un certificato ereditario per far iscrivere il nuovo proprietario nei registri.

Per i notai, questa riforma avrebbe per conseguenza di rendere la ricerca spesso difficile per gli eredi, in particolare nel caso di un'accettazione tacita dell'eredità in base all'utilizzazione dei beni ereditari. Tutti gli eredi sarebbero considerati come eredi finché non avranno dichiarato voler rinunciare all'eredità.

La banca dati lacunosa dell'anagrafe permetterebbe invece agli eredi di mala fede di dissimulare l'esistenza di coeredi, in modo che sarebbe possibile che il certificato sia rilasciato a loro insaputa. D'altra parte, se esiste un coerede inerte che non dichiara la rinuncia e che non si interessa alla successione, gli eredi si verrebbero esposti al rischio di non conoscere la loro quota durante un termine abbastanza lungo e di non poter alienarla.

Finora, il progetto di riforma non contiene disposizioni sulla procedura ereditaria. Tuttavia, dal punto di vista dei notai, sarebbe desiderabile che il legislatore regoli in maniera più dettagliata, la procedura successoria notarile.

### 3. Diritto internazionale privato

Il notaio è confrontato alle regole di diritto internazionale privato quando, in una procedura successoria, un erede presenta un testamento redatto all'estero o che esiste già un certificato ereditario straniero mentre che una parte dell'eredità è situata in Estonia.

#### 3.1. Legge applicabile alla successione: collegamento al domicilio del de cuius – possibilità della scelta della legge applicabile

Ai sensi dell'art. 24 della legge sul diritto internazionale privato<sup>9</sup>, l'eredità è disciplinata dalla **legge dell'ultimo domicilio del defunto**.

Nel testamento o nel contratto successorio, il testatore può anche scegliere la **legge della sua nazionalità** al posto della legge del suo domicilio.

#### 3.2. Riconoscimento della forma locale per le disposizioni a causa di morte

La **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961** sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie si applica alla forma delle disposizioni di ultima volontà<sup>10</sup>. La Convenzione stabilisce la regola generale secondo la quale un testamento è soltanto valido se è valido nello Stato in cui è stato redatto (**riconoscimento della forma locale**). Il notaio deve allora ricercare le disposizioni applicabili in materia di forma nello Stato relativo. A questo scopo, può rivolgersi al Ministero della Giustizia o al Ministero degli Affari esteri. In genere, bisogna anche far tradurre il testamento.

### 3.3. Necessità di un certificato ereditario estone nel caso di un certificato ereditario straniero

Un certificato ereditario rilasciato all'estero riguarda normalmente soltanto la parte dell'eredità situata all'estero. Per poter seguire la procedura anche in merito ai beni iscritti in Estonia, l'erede deve rivolgersi a un notaio estone che rilascia un certificato ereditario estone sulla base del certificato straniero. La procedura e le funzioni del notaio non sono regolate dalla legge; ciononostante, i registri estoni in questione non accettano sempre i documenti stranieri se questi ultimi non contengono indicazioni esatte sui beni ereditari.

## 4. Letteratura sul diritto successorio estone

### 4.1. Letteratura nelle lingue occidentali

RAINER HAUSMANN/URVE LIIN, *Grundzüge des neuen estnischen Erbrechts*, Jahrbuch für Ostrecht 2/2000, p. 261 ss.

ULRICH SCHULZE, *Estland*, in: FERID/FIRSCHING/DÖRNER/HAUSMANN (ed.), *Internationales Erbrecht*, attualità: 1° gennaio 2008.

REMBERT SÜB (ed.), *Erbrecht in Europa*, 2<sup>a</sup> edizione 2008.

### 4.2. Letteratura in estone

Esistono due manuali in estone sul diritto successorio:

ERKI SILVET/IVO MAHNOV, *Kuidas pärida ja pärandada* (ereditare e redigere un testamento), Tallinn 1997. (Si tratta di una presentazione della nuova legge; gli autori partono ancora dell'idea che la procedura successoria è trasmessa ai tribunali).

URVE LIIN, *Pärimisõigus* (Diritto successorio), Tallinn 2005 (un manuale destinato ai giuristi nonché ai profani).

Purtroppo, non esistono commentari sulle leggi.

8 Breve rapporto nel giornale "Postimees", del 6 ottobre 2005, Internet: [http://www.postimees.ee/061005/online\\_uudised/179279.php](http://www.postimees.ee/061005/online_uudised/179279.php)

9 Traduzione inglese della "Private International Law Act 2002": <http://www.legaltext.ee/text/en/X30075.htm> (Estonian Legal Language Centre).

10 [http://www.hcch.net/index\\_fr.php?act=conventions.text&cid=40](http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=40)